

***“Unione di Comuni
della Romagna forlivese”***
Unione montana

STATUTO

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1	- L'Unione - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone	4
ART. 2	- Statuto e Regolamenti	4
ART. 3	- Durata e scioglimento dell'Unione.....	5
ART. 4	- Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione.....	6
ART. 5	- Finalità funzioni e compiti dell'Unione.....	6
ART. 6	- Funzioni dell'Unione conferite dai Comuni.....	8
ART. 7	- Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione.....	8

TITOLO II° - ORGANI DI GOVERNO

ART. 8	- Organi di governo.....	10
--------	--------------------------	----

CAPO I - CONSIGLIO

ART. 9	- Competenze del Consiglio.....	11
ART. 10	- Composizione del Consiglio.....	11
ART. 11	- Presidente del Consiglio.....	11
ART. 12	- Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri.....	12
ART. 13	- Diritti e doveri del Consigliere.....	13
ART. 14	- Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.....	13
ART. 15	- Incompatibilità a Consigliere dell'Unione – Cause di decadenza.....	13
ART. 16	- Regolamento per il funzionamento del Consiglio.....	14
ART. 17	- Astensione	14

CAPO II - GIUNTA

ART. 18	- Composizione della Giunta.....	15
ART. 19	- Competenze della Giunta.....	15

CAPO III - PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 20	- Elezione del Presidente dell'Unione.....	16
ART. 21	- Il Presidente dell'Unione.....	16
ART. 22	- Il Vicepresidente.....	17

CAPO IV - GOVERNANCE DELL'UNIONE

ART. 23	- Statuto della governance	17
ART. 24	- Principi di collaborazione	17
ART. 25	- Sub-ambiti	17
ART. 26	- Conferenza degli Amministratori di sub-ambito.....	18
ART. 27	- Compiti della Conferenza degli Amministratori di sub-ambito.....	18
ART. 28	- Decisioni della Conferenza degli Amministratori di sub-ambito	18
ART. 29	- Presidente di Conferenza	19
ART. 30	- Articolazione degli uffici e dei Servizi.....	19
ART. 31	- Convenzioni ed accordi di programma	19

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE

ART. 32	- Principi e criteri generali.....	21
ART. 33	- Personale.....	22
ART. 34	- Principi generali di gestione inerenti la Dirigenza.....	22
ART. 35	- Segretario dell'Unione.....	23
ART. 36	- Struttura organizzativa e Responsabili dei servizi.....	23
ART. 37	- Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione.....	24
ART. 38	- Collaborazioni esterne.....	24
ART. 39	- Servizi pubblici locali	24
ART. 40	- Partecipazione in società	24

TITOLO IV° - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART. 41	- Metodo della programmazione	25
ART. 42	- Sistema dei controlli interni	25
ART. 43	- Controllo sugli organismi gestionali esterni all'ente.....	26

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 44	- Finanze dell'Unione	27
ART. 45	- Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione	27
ART. 46	- Gestione finanziaria.....	27
ART. 47	- Trasferimenti finanziari dai Comuni all'Unione	28
ART. 48	- Organo di Revisione contabile	28
ART. 49	- Affidamento del servizio di Tesoreria.....	28

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 50	- Principi generali.....	29
ART. 51	- Albo Pretorio.....	29
ART. 52	- Diritto di Informazione, di accesso e partecipazione al procedimento...29	
ART. 53	- Istanze, petizioni e proposte.....	30

TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 54	- Atti regolamentari.....	31
ART. 55	- Presidente temporaneo.....	31
ART. 56	- Continuità Amministrativa.....	31
ART. 57	- Effetti dello Statuto.....	32

TITOLO I°

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 L'UNIONE - DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, è costituita l'Unione denominata "Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana", tra i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, **Forlì**, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, e Tredozio di seguito brevemente indicata "Unione".
2. L'Unione è un Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della regione Emilia Romagna e della provincia di Forlì-Cesena ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nei successivi artt. 5 e 6 a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinati, i principi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
3. L'Unione ha lo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità, in conformità ai principi di autogoverno locale, qualità, trasparenza, sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficacia, efficienza, economicità, solidarietà e perequazione territoriale.
4. L' "Unione" deriva dalla fusione della "Comunità Montana dell'Appennino Forlivese" con l' "Unione Montana Acquacheta Romagna –Toscana" pertanto costituisce l'evoluzione di una forma associativa pre-esistente e non una nuova Unione di Comuni.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con il territorio dei Comuni che la costituiscono e con il Distretto Sanitario.
6. L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Forlì. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Sono istituite due sedi amministrative distaccate nei Comuni di Predappio e Rocca San Casciano.
7. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.
8. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente dell'Unione.
9. L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32 comma 6 del D.l.vo 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli dei Comuni aderenti su proposta del Consiglio dell'Unione, con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ART. 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data di insediamento dei propri organi.
2. Tutti i beni trasferiti all'Unione di Comuni resteranno acquisiti con l'attuale vincolo di destinazione ed indisponibilità, nonché con le passività da sostenere per la loro gestione, manutenzione ed ammortamento; i predetti oneri saranno inseriti nei centri di costo delle funzioni e dei servizi di cui sono strumentali ed imputati ai Comuni che partecipano alla gestione.
3. Lo scioglimento dell'Unione - nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a. la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c. la destinazione dei beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;
4. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni aderenti all'Unione:
 - a) ritornano nella piena titolarità:
 - dei beni mobili ed immobili conferiti;
 - delle funzioni e dei compiti conferiti;
 - b) si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti;
 - c) succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio;
 - d) qualora già aderenti agli Enti associativi montani che hanno dato origine all'Unione, succedono all'Unione disciolta nel diritto di proprietà dei beni mobili ed immobili originariamente costituenti il patrimonio degli stessi per quanto di rispettiva competenza.

I beni mobili ed immobili di cui alle lettere a) e d) vengono suddivisi tra i Comuni aventi diritto al netto degli incrementi apportati ai medesimi beni che si restituiscono, previo riconoscimento al patrimonio dell'Unione disciolta del maggior valore aggiunto.
5. Contestualmente a quanto disposto dal comma 4) le funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana dell'Appennino Forlivese e dell'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

ART. 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI – RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata. La possibilità di recedere dall'Unione è prevista in caso di passaggio ad altra Unione o in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso dall'Unione deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno successivo dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
8. Ove lo ritenga necessario ovvero su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei voti dei consiglieri assegnati. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

ART. 5 FINALITA', FUNZIONI E COMPITI DELL'UNIONE

1. L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
 - promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;

- promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;

Il territorio dell'Unione costituisce "Ambito ottimale" per la gestione associata ai sensi delle leggi vigenti in materia;

2. L'Unione svolge le seguenti funzioni e compiti:

- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una governance diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
- b) organizza e gestisce:
 - l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
 - l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
 - le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.
- c) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
- d) garantisce forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti, attraverso Conferenze tematiche degli Assessori e le conferenze di Sub- Ambiti con riguardo alle funzioni gestite.
- e) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
- f) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.
- g) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.

3. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

4. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, decentramento organizzativo e gestionale anche attraverso il funzionamento dei sub-ambiti di cui al successivo art.25 nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

5. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del "Testo Unico", finalizzati alla gestione in forma associata di servizi con altri Enti locali, purché tali servizi attengano a quelli conferiti.

ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. L'elenco delle funzioni e servizi conferiti all'Unione, per l'esercizio in forma associata fra tutti i Comuni aderenti ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L.R. n.21 del 21/12/2012 in sede di prima applicazione, è il seguente:
 - a. . sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 4 del 12 febbraio 2010;
 - b. . attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - c. . polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - d. . sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione.
5. Eventuali ulteriori conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità indicate dall'articolo 7, non comportano modifiche statutarie.

ART. 7 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui ai precedenti art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano, le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - a. il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - b. il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - c. le modalità organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - d. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - e. le modalità relative al finanziamento del servizio ed i criteri di riparto delle spese tra i Comuni;
 - f. la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - g. le modalità di recesso.

3. Il conferimento delle funzioni, deve essere preceduto da un'analisi di fattibilità che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
4. All'atto del trasferimento delle funzioni, i Comuni trasferiscono all'Unione le risorse necessarie per la loro gestione. All'Unione competono inoltre tutte le entrate afferenti ai servizi. Le singole convenzioni disciplinano le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate

TITOLO II°

ORGANI DI GOVERNO

ART. 8 *ORGANI DI GOVERNO*

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente dell'Unione il quale presiede anche la Giunta
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
4. I componenti degli organi di governo dell'Unione durano in carica fino alla scadenza del mandato degli organi dei Comuni partecipanti che li hanno eletti.
5. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
6. I componenti degli organi collegiali sono soggetti all'istituto della "prorogatio" fino all'elezione dei componenti degli organi rinnovati, fatto salvo il caso di cui all'art. 10 comma 4.
7. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione si riuniscono in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni proprie della Comunità Montana e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani, quali:
 - Accordo quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - Programmi annuali operativi attuativi dell'Accordo quadro;
 - Progetti speciali integrati;
 - Azioni di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani
8. Agli organi di indirizzo e di governo dell'Unione non è riconosciuta alcuna indennità. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".
9. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal "Testo Unico" s.m.i., laddove compatibili.
10. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

CAPO I – CONSIGLIO

ART. 9 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione, la cui attività è rivolta ad assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
2. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale per quanto si riferisce alle funzioni e ai servizi conferiti all'Unione e da essa gestiti in quanto delegati dai Comuni. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 42 del "Testo Unico":

ART. 10 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da:
 - quattro rappresentanti per il Comune più popoloso, di cui due di maggioranza, fra i quali il Sindaco di diritto, e due di minoranza;
 - due rappresentanti per gli altri Comuni di cui uno di maggioranza e uno di minoranza.

I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i loro rappresentanti con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che i consiglieri eletti rappresentino rispettivamente la maggioranza e la minoranza consiliare. Nel Consiglio così costituito il rappresentante consiliare comunale della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto.

2. Il quorum strutturale necessario alla valida costituzione della seduta, pari a complessivi voti 25 (venticinque), è calcolato considerando che ogni consigliere espressione della maggioranza nel Comune di provenienza rappresenta due voti. Viceversa, ogni consigliere espressione della minoranza nel Comune di provenienza rappresenta un voto.
3. Il quorum funzionale necessario all'approvazione della proposta di deliberazione, è pari alla maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti in relazione alle quote assegnate ad ogni consigliere presente.
4. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da un membro nominato dal Commissario il quale rappresenta tre voti.
5. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo 12.

ART. 11 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco del Comune più popoloso convoca e presiede le sedute del Consiglio fino all'elezione del Presidente dello stesso. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge nel suo seno il Presidente con votazione palese a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti assegnati. Nel caso non si raggiunga il predetto quorum, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute entro trenta giorni dalla convalida degli eletti e comunque nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge. In tali sedute è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti assegnati al Consiglio.

2. In caso di impedimento, assenza e vacanza del Presidente del Consiglio le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente del Consiglio che viene eletto dal Consiglio.
3. I lavori del Consiglio proseguono sotto la presidenza del Presidente eletto dal Consiglio per l'elezione del Presidente dell'Unione.
4. Qualora la seduta del Consiglio per l'elezione del proprio Presidente non possa avere luogo o si sciolga per mancanza del numero legale viene convocato con lo stesso ordine del giorno non oltre il decimo giorno feriale successivo.
5. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti tra gli altri i poteri di convocazione e direzione lavori e delle attività del Consiglio secondo la disciplina prevista dal regolamento.
6. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Presidente dell'Unione o da altri membri del Consiglio titolari di almeno un quinto dei voti assegnati al Consiglio medesimo. La revoca è deliberata in modo palese, con almeno i due terzi dei voti assegnati al Consiglio.

ART. 12 *ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI*

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 21 del 21/12/2012 e al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari, dichiarati decaduti o cessati per altra causa, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 21 del 21/12/2012, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
4. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco del Comune più popoloso, affinché questi provveda nel termine di dieci giorni, alla convocazione della seduta del rinnovato Consiglio.
5. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo. Il Consiglio dell'Unione si considera rinnovato a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione per elezioni amministrative o altra causa prevista dalla legge.
6. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
7. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Presidente Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.

8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 13 *DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE*

1. Il Consigliere rappresenta l'Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
2. Può proporre interrogazioni, mozioni e interpellanze nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio, senza che tali incarichi diano luogo a provvedimenti aventi rilevanza esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

ART. 14 *GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE*

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 15 *INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE - CAUSE DI DECADENZA*

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Sono soggetti a convalida anche i Consiglieri subentranti nel corso del mandato amministrativo. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili e successive norme integrative.
3. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo, in forma scritta, da spedirsi all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso seguendo la procedura prevista nel Regolamento del Consiglio.
4. Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
5. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge per gli enti locali.

ART. 16 *REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO*

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
2. Il regolamento disciplina:
 - a) le modalità di convocazione del Consiglio e i soggetti abilitati a richiederla;
 - b) le modalità di svolgimento delle sedute e dei relativi lavori;
 - c) i casi in cui le sedute si svolgono in seduta segreta, fermo restando il principio generale della pubblicità delle sedute stesse;
 - d) le modalità di votazione e i casi in cui si vota a scrutinio segreto, fermo restando il principio generale del voto palese;
 - e) il diritto di iniziativa dei consiglieri;
 - f) l'eventuale istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con le relative norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, fermo restando il principio che alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo referenti e istruttori;
 - g) la costituzione dei gruppi consiliari, fermo restando che non possono essere istituiti gruppi composti da un solo consigliere;
 - h) le modalità di trattazione degli argomenti sottoposti al Consiglio e le modalità di discussione e di approvazione degli atti deliberativi.

ART.17 *ASTENSIONE OBBLIGATORIA*

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.
3. Alle votazioni del Consiglio concernenti funzioni e servizi conferiti all'Unione soltanto da alcuni dei Comuni aderenti, prendono parte i rappresentanti degli enti che hanno conferito la funzione o il servizio oggetto della decisione. In tali ipotesi gli astenuti vengono computati ai soli fini della determinazione del quorum strutturale. Il Consiglio dell'Unione, con votazione preliminare da rendersi secondo le maggioranze ordinarie, valuta i casi in cui, viceversa, alla votazione partecipano comunque tutti i consiglieri, trattandosi di decisione con valenza generale ovvero con conseguenze che ricadono su tutti gli enti.

CAPO II - GIUNTA

ART. 18 *COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA*

1. La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
2. Nei casi di incompatibilità del Sindaco ai sensi di legge, fa parte della Giunta dell'Unione un assessore comunale con delega all'Unione stessa.
3. I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco, con gli stessi poteri.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3, il Sindaco ha la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.
5. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione del sindaco medesimo o dell'eventuale delegato.

ART. 19 *COMPETENZE DELLA GIUNTA*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e/o Direttore generale e dei dirigenti;
 - b) ad adottare, in caso di urgente necessità, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - f) ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
3. Ai componenti della Giunta si applica la norma di astensione obbligatoria di cui all'art. 17.
4. La Giunta dell'Unione esercita anche le funzioni di Comitato del Distretto Sanitario ai sensi dell'art. 19, comma 11, della L.R. 21.12.2012, n. 21. In tali casi la sua composizione è integrata dal Direttore del distretto e comunque dai soggetti che per legge devono essere sentiti. e i Sindaci possono essere sostituiti dai rispettivi Assessori competenti.

CAPO III - PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 20 ELEZIONE, SURROGAZIONE E REVOCA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni associati, con il voto favorevole dei 2/3 dei voti dei consiglieri assegnati e dura in carica per l'intero mandato amministrativo. Nelle more dell'elezione funge da Presidente il Sindaco del Comune più popoloso.
2. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
4. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, di una mozione, sottoscritta da 1/3 dei Consiglieri, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

ART. 21 COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3. Convoca e presiede le sedute della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario.
4. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che rispondono a lui personalmente in ordine alle deleghe ricevute. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta.
5. Spetta inoltre al Presidente la responsabilità, avvalendosi della Giunta, della traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione, coordinando altresì l'attuazione dei progetti definiti nelle linee programmatiche.
6. Il Presidente sovrintende alla gestione delle funzioni associate, garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni e i Comuni stessi, anche attraverso le conferenze tematiche degli assessori delegati nelle materie di competenza.
7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.
8. Il Presidente attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 22 *VICEPRESIDENTE*

1. Il Vicepresidente, è scelto fra i componenti della Giunta, coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. E' eletto dal Consiglio secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

CAPO IV GOVERNANCE DELL'UNIONE

ART. 23 *STATUTO DELLA GOVERNANCE*

1. Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
2. L'Unione convoca l'Assemblea plenaria dei consigli comunali, al fine di esaminare preventivamente il bilancio di previsione, il consuntivo, e di monitorare periodicamente lo stato di avanzamento dei programmi.
3. Possono essere istituite Conferenze tematiche degli Assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione.
4. Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 24 *PRINCIPI DI COLLABORAZIONE*

1. I rapporti tra l'Unione ed i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza e di reciproca informazione, attraverso l'adozione di sistemi organizzativi ed informatici che favoriscono il flusso delle informazioni attinenti l'attività amministrativa e gestionale, da e verso i Comuni.
2. L'Unione promuove ogni iniziativa diretta a favorire l'omogeneizzazione dei Regolamenti e dei procedimenti amministrativi comunali, nonché del funzionamento delle strutture organizzative dei Comuni, con quelli dell'Unione.

ART. 25 SUB-AMBITI

1. Ai sensi dell'art. 20 comma 3 della L.R. 21/2012 smi l'Unione quale unico ambito ottimale, si articola in sub-ambiti al fine di promuovere una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi.
2. Il sub-ambito rappresenta:
 - il livello di base per la programmazione, la gestione e l'organizzazione dei servizi associati in Unione;
 - un livello organizzativo dei servizi dell'Unione fondato sui seguenti principi:
 - gestione della funzione o del servizio in capo all'Unione;
 - inclusione delle attività nella pianificazione strategica gestionale e finanziaria dell'Unione;
 - rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa;

3. La delimitazione territoriale del sub-ambito e il numero dei Comuni aderenti a ciascuno di questi sono approvati dal Consiglio dell'Unione su proposta dei Comuni interessati o previa loro consultazione.
4. In fase di prima attivazione, i sub-ambiti si formano a supporto dei Comuni che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni ovvero tutte le funzioni fondamentali proprie o delegate e possono aderirvi anche Comuni sopra soglia, che facoltativamente, intendono conferire funzioni all'Unione, in quanto limitrofi ai Comuni sottosoglia o interessati a compiere percorsi di razionalizzazione delle risorse a loro disposizione.
5. I sub-ambiti individuati in fase di prima attivazione sono:
 - Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana: Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio, con sede in Rocca San Casciano;
 - Sub-ambito Alto Bidente e Rabbi: Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia, con sede in Galeata, Premilcuore e Santa Sofia.

ART. 26 CONFERENZA DEGLI AMMINISTRATORI DI SUB-AMBITO

1. Ferma restando l'efficacia essenzialmente politica dei documenti prodotti, per garantire il giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di sintesi e la rappresentanza territoriale, è istituita la Conferenza degli Amministratori di sub-ambito, quali organismi propositivi con compiti di impulso, coordinamento, controllo e raccordo con la Giunta dell'Unione.
2. All'interno di ciascun sub-ambito è costituita la "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito", composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, tra i quali viene eletto il "Presidente di Conferenza".
3. La "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" si riunisce presso la sede legale dell'Unione o anche in sede diversa purchè ricompresa nel territorio dell'Unione medesima.

ART. 27 COMPITI DELLA CONFERENZA DEGLI AMMINISTRATORI DI SUB-AMBITO

1. Alla "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito", in quanto organo di rappresentanza diretta dei cittadini, è riservato l'esercizio di un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Unione, in relazione allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale reiezione di proposte, decisioni e pareri espressi dalla "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del sub-ambito medesimo.

ART. 28 DECISIONI DELLA CONFERENZA DEGLI AMMINISTRATORI DI SUB-AMBITO

1. Le "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito", nel territorio di riferimento, sottopongono agli organi dell'Unione le proposte di deliberazione da approvare con modalità di astensione obbligatoria nella prima seduta utile sulla base delle decisioni assunte.
2. Le decisioni della "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" sono adottate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
3. I verbali delle decisioni adottate dalla "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" sono sottoscritti dal Presidente della Conferenza e dal Segretario dell'Unione o suo delegato.

ART. 29 PRESIDENTE DI CONFERENZA

1. Il Presidente della Conferenza degli Amministratori di sub-ambito è eletto dalla maggioranza dei membri della Conferenza nel proprio seno con votazione palese. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei membri assegnati dai Comuni aderenti.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede la Conferenza;
 - b) propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le decisioni assunte;
 - c) sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e dei servizi) del sub-ambito, se previste, dando impulso all'azione dell'apparato burocratico preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dalla "Conferenza dei Amministratori di sub-ambito" vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
 - d) esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione all'ambito di riferimento;

ART. 30 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione, possono essere articolati sull'intero territorio o organizzati sulla base dei sub-ambiti territoriali fatta eccezione per quelli da esercitare in forma associata tra tutti e quindici i Comuni ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/2012 smi.
2. Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
3. Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane e strumentali, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione dell'Unione.
4. La responsabilità gestionale dei servizi di sub-ambito è affidata dal Presidente dell'Unione ad un dipendente individuato dalla "Conferenza degli Amministratori di sub-ambito" con apposita decisione
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione della funzione o del servizio in capo all'Unione.

ART. 31 CONVENZIONI ED ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'Unione promuove forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti pubblici operanti per funzioni svolte sul territorio, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici gestiti, potendo stipulare apposite convenzioni, ai sensi dell'art.30 del TUEL e successive modifiche.
2. L'Unione può stipulare ulteriori convenzioni con altri soggetti pubblici/privati, ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, dovendosi preventivamente indicare il costo del servizio per l'Unione e per i Comuni, nonché altri indicatori significativi per il servizio in questione.

3. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente promuove e stipula, nei casi previsti dalle leggi, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni. Per quanto non incompatibile, si applica l'articolo 34 del T.u.e.l.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE

ART. 32 *PRINCIPI E CRITERI GENERALI*

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e perequazione territoriale, nonché di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione, rispettivamente attribuite agli organi di governo e ai responsabili gestionali.
2. Gli uffici e i servizi assumono come caratteri essenziali della propria azione i criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione secondo principi di professionalità e di responsabilità.
3. L'ordinamento degli uffici e servizi e il conseguente assetto organizzativo si informano ai seguenti principi e criteri generali:
 - a) l'azione amministrativa assume quale fine l'erogazione di prodotti e servizi il cui parametro di efficacia è il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza. Essa si sviluppa per programmi e progetti. A tale principio si informa anche l'organizzazione del lavoro;
 - b) i compiti degli uffici e servizi sono determinati in funzione degli obiettivi assegnati alle singole unità organizzative;
 - c) l'individuazione degli ambiti di responsabilità di ciascun operatore avviene in stretta connessione con la definizione degli ambiti di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, rispettando comunque quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.
4. Nel rispetto dei suddetti criteri, l'Unione organizza i propri uffici e servizi anche su base territoriale.
5. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunta come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma restando l'esigenza inderogabile dei principi di legalità e trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
6. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica, nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione anche mediante processi di mobilità;
7. Il personale dei Comuni assegnato ai servizi attribuiti all'Unione è di norma trasferito all'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti nel tempo.
8. Per motivate esigenze organizzative l'Unione ed i Comuni, possono utilizzare il personale delle rispettive dotazioni organiche avvalendosi dell'istituto del comando di personale, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria.
9. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria.

ART. 33 *PERSONALE*

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali del settore e dalla contrattazione decentrata.
2. Appositi regolamenti provvedono a:
 - a. disciplinare le modalità di determinazione della dotazione organica a livello generale di ente, suddividendola unicamente per qualifiche funzionali e profili professionali. La determinazione della dotazione organica si fonda sulla base della rilevazione dei carichi funzionali di lavoro, avendo riguardo al grado di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e alle tecniche di gestione e di formazione del personale;
 - b. disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilendo i principi generali e i criteri direttivi di organizzazione degli stessi;
 - c. attribuire ai dirigenti le responsabilità gestionali, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo, non espressamente stabilite dalla legge o dal presente statuto;
 - d. disciplinare le modalità di verifica e di valutazione dell'attività dei responsabili gestionali, secondo criteri che tengano conto delle condizioni organizzative e ambientali. Tali verifiche e valutazioni hanno per oggetto i risultati dell'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Ente, delle strutture organizzative e dei singoli responsabili gestionali;
 - e. definire le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne;
 - f. disciplinare le modalità di valorizzazione del personale (formazione continua, aggiornamento ecc.);
 - g. disciplinare le modalità di accesso all'impiego e delle varie procedure di selezione e reclutamento del personale.

ART. 34 *PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE INERENTI LA DIRIGENZA*

1. I responsabili gestionali, la cui funzione si esplica anche mediante un diretto rapporto collaborativo alla formazione dei programmi dell'ente, sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. I responsabili gestionali svolgono le funzioni loro attribuite in piena autonomia tecnica, professionale e organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Ai responsabili gestionali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. I responsabili gestionali si distinguono per le funzioni svolte e per l'unità organizzativa cui sono preposti. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ambiti di esplicazione delle attribuzioni dirigenziali in ragione delle diverse unità organizzative. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, a determinare i criteri di conferimento e a disciplinare la durata degli incarichi dirigenziali.

5. Il regolamento stabilisce i casi in cui i responsabili gestionali possono delegare le proprie attribuzioni, ferma restando la generale facoltà di delegare la firma degli atti di propria competenza ai funzionari appartenenti all'unità organizzativa diretta.
6. I responsabili gestionali nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, possono altresì rappresentare l'Unione in enti, aziende e società partecipate e comunque in tutte le commissioni tecniche.

ART. 35 *SEGRETARIO E DIRETTORE DELL'UNIONE*

1. L'Unione ha un Segretario titolare. L'incarico di Segretario è assegnato dal Presidente dell'Unione, su proposta della Giunta ad uno dei Segretari o dei Dirigenti di tutti gli enti da cui ha tratto origine l'Unione, in possesso dei requisiti richiesti.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina il rapporto fra il Segretario e il Direttore qualora sia istituita quest'ultima figura.
3. Al Segretario compete la tutela della legalità e della legittimità dell'azione amministrativa, anche mediante l'espressione sugli atti degli organi collegiali del visto di conformità alle norme di legge, di regolamento e dello statuto.
4. Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente e li coordina con le attribuzioni dei responsabili gestionali e di quelle eventuali del Direttore. In particolare, il Segretario:
 - a) partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute degli organi collegiali di governo dell'Unione;
 - b) salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nei casi in cui il Presidente nomini un Direttore, coordina l'attività dei responsabili gestionali sovrintendendo allo svolgimento delle funzioni.
 - c) coordina la realizzazione di programmi, progetti, cura il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e da questi assegnati alla struttura tecnica;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

ART. 36 *STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILI DEI SERVIZI*

1. La struttura organizzativa dell'Unione è definita con deliberazione della Giunta sulla base delle funzioni e dei servizi conferiti in gestione associata dai Comuni aderenti. Ciascun servizio è affidato dal Presidente a un dirigente che ne assume la responsabilità e svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile gestionale, l'incarico è attribuito *ad interim* al Segretario (o al Direttore), ferma restando la facoltà di delega diretta disposta dal titolare ai sensi per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1/bis, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165.

ART. 37 *INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE*

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, per incarichi dirigenziali o di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

ART. 38 *COLLABORAZIONI ESTERNE*

1. La Giunta in conformità alla normativa vigente, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai responsabili gestionali, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza, previa verifica dell'inesistenza di figure interne presenti nell'Unione e nei Comuni associati e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica rispetto alle prestazioni richieste.

ART. 39 *SERVIZI PUBBLICI LOCALI*

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali - che rientrano tra le funzioni attribuite - con le proprie strutture organizzative e con quelle dei Comuni, ovvero attraverso affidamento a soggetti esterni, secondo i limiti di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione possibili previste dalle leggi, dovendosi tendere ad assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità.
3. I rapporti tra l'Unione e i soggetti esterni individuati come gestori dei servizi, sono regolati da contratti di servizio che disciplinano la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
4. L'Unione stabilisce forme di controllo e monitoraggio sugli organismi gestionali esterni all'Unione, dirette a verificare lo stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la situazione contabile ed organizzativa, la qualità dei servizi, i costi/entrate, con riferimento a indicatori sull'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

ART.40 *PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'*

1. L'Unione può partecipare in enti, aziende, istituzioni e/o società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali, ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle leggi e dalle convenzioni stipulate con i Comuni, secondo i principi dettati dalle Leggi, dal presente Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Unione.

TITOLO IV°
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART. 41 METODO DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali l'Unione - unitamente alla programmazione finanziaria di bilancio, prevista dalle vigenti norme di legge e di cui al successivo art.45 - assume come metodo ordinario di funzionamento quello della programmazione strategica ed operativa di ciascun servizio associato.
2. La programmazione dei servizi associati in Unione avviene attenendosi ai seguenti principi:
 - a. Attivazione di modalità di consultazione e cooperazione con i Comuni membri e con gli altri Enti Pubblici e soggetti economici/sociali individuati come rilevanti per il territorio.
 - b. Analisi ed indicazione di parametri quantitativi riguardanti le attività, i procedimenti, le risorse impiegate e gli output di ciascun servizio associato.
 - c. Applicazione dei criteri del "ciclo della performance", ai sensi del D.Lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Unione include tra i propri strumenti di programmazione quelli che riguardano lo sviluppo delle attività montane e, in particolare:
 - a. *l'Accordo Quadro* per lo sviluppo delle zone montane, di cui alla L.R. 2/2004;
 - b. *i Programmi Annuali Operativi (PAO)* attuativi dell'Accordo Quadro, regolati dalla L.R. 2/2004;
 - c. *i Progetti speciali integrati*, assunti con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio, regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti, nei modi di legge.

ART. 42 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. L'Unione prevede ed attiva le seguenti tipologie di controlli interni attraverso appositi regolamenti:
 - a) *controllo di regolarità amministrativa e contabile*, finalizzati a garantire la legittimità e regolarità dell'azione amministrativa
 - b) *controllo strategico*, finalizzato alla verifica dell'attuazione degli indirizzi/obiettivi strategici contenuti negli strumenti di programmazione dell'Unione
 - c) *controllo di gestione*, finalizzati alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e gestionale
 - d) *controllo sugli equilibri finanziari*, volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa;
 - e) *controllo sulle società partecipate non quotate*, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - f) *controllo sulla qualità dei servizi erogati*, finalizzato alla misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente;
 - g) controlli sugli organismi gestionali esterni all'ente di cui al successivo art. 43.

h) valutazioni dei risultati e prestazioni dei responsabili gestionali, svolti dall'organo di valutazione dell'Unione;

ART. 43 *CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI ALL'ENTE*

1. Il Controllo sugli organismi gestionali esterni all'Ente è diretto a verificare lo stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e il monitoraggio sull'efficacia, efficienza ed economicità degli stessi.
2. Il sistema informativo è finalizzato a rilevare i rapporti finanziari fra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Il controllo concomitante è esercitato attraverso la predisposizione di un apposito report di verifica semestrale sull'attuazione degli obiettivi gestionali e sulla verifica degli equilibri di bilancio che il Segretario e/o Direttore presenta agli Organi di governo dell'Unione.
4. Il controllo successivo si esercita in sede di approvazione del Bilancio di esercizio di ogni organismo partecipato direttamente dall'Unione, che contiene lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali.
5. Il controllo sugli organismi partecipati si esercita anche nella forma del controllo sui rappresentanti dell'Unione in seno agli organi di amministrazione degli organismi partecipati, e in particolare attraverso la selezione e la nomina dei rappresentanti in seno ai relativi organi statutari, vincolandoli agli indirizzi espressi dagli organi di governo dell'Unione. A tal fine, il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 44 *FINANZE DELL'UNIONE*

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi. Altre tipologie di entrate saranno incamerate e destinate secondo le previsioni delle convenzioni dei servizi specifici.
3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.
4. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
5. L'Unione svolge le funzioni di cui al precedente articoli 5 e 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.

ART. 45 *BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA*

1. Il Consiglio dell'Unione delibera entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo e rendiconto di gestione.
2. Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
3. I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali iscritti nel bilancio dell'Unione.
4. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione

ART. 46 *GESTIONE FINANZIARIA*

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei responsabili gestionali e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:
 - per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
 - per il principio della netta separazione dei poteri e delle responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla Legge;

- per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei responsabili gestionali che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.
3. I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.
 4. I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.

ART. 47 *TRASFERIMENTI FINANZIARI DAI COMUNI ALL'UNIONE*

1. Le risorse finanziarie di entrata e di spesa attinenti alle funzioni e servizi trasferiti dai Comuni ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, sono iscritti nei bilanci dell'Unione. I Comuni per quanto di competenza prevedono nei rispettivi bilanci i trasferimenti finanziari dovuti all'Unione.
2. Annualmente il Consiglio dell'Unione - contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione e sentiti i Comuni membri - determina la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione dovuta da ciascun Comune, a titolo di contributo ordinario, calcolata sulla base del numero della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero sulla base di ulteriori criteri stabiliti con deliberazione della Giunta dell'Unione.
3. I trasferimenti da parte dei Comuni sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell'Unione.
4. I Comuni aderenti possono essere chiamati, ove ne ricorrano i presupposti, a disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
5. Il costo dei servizi la cui erogazione non può essere temporaneamente estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

ART. 48 *ORGANO DI REVISIONE CONTABILE*

1. L'Organo di Revisione contabile è nominato dal Consiglio dell'Unione ai sensi della normativa vigente e non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità sopravvenuta.
2. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Organo di Revisione contabile e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'organo stesso e quella degli Uffici.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di Revisione contabile ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 49 *AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA*

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 50 *PRINCIPI GENERALI*

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
3. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito Regolamento.

ART. 51 *ALBO PRETORIO*

1. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on line che si sostanzia in uno spazio informatico, accessibile senza formalità, nel quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, in base alla normativa vigente devono essere resi conoscibili a chiunque. La pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Unione é disposta, sia per le delibere della Giunta e del Consiglio sia per le determinazioni dirigenziali.

ART.52 *DIRITTO DI INFORMAZIONE, DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO*

1. L'Unione riconosce e promuove l'informazione sulla propria attività quale condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini e quale strumento di controllo sociale dei cittadini e degli utenti sull'attività dell'amministrazione e sui servizi erogati. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili, tramite strumenti informatici o altri strumenti di informazione o comunicazione di massa tutti i dati utili relativi:
 - a) all'utilizzo delle risorse a lei assegnate;
 - b) alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
 - c) ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. L'Unione si propone di dare piena ed estensiva attuazione al diritto alla conoscibilità e al diritto all'accesso riconosciuti dalle norme in materia di trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazione, anche con propri specifici strumenti.

3. A tal fine, con apposito Regolamento l'Unione disciplina le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
4. Il Consiglio dell'Unione, col medesimo Regolamento di cui al comma 3, disciplina la partecipazione dei cittadini e degli interessati ai procedimenti amministrativi di sua competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

ART. 53 *ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE*

1. I cittadini, anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione, possono proporre, in forma associata o individualmente, agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal Regolamento, istanze e petizioni. Queste ultime devono essere sottoscritte e depositate presso la segreteria generale dell'Unione.
2. Le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria.
3. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 54 *ATTI REGOLAMENTARI*

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti di contabilità, contratti e di organizzazione.
2. Parallelamente l'Unione avvia la redazione dei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei servizi associati, qualora siano richieste norme specifiche.
3. Fino all'approvazione di nuovi atti regolamentari, l'Unione utilizza per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti in vigore nell'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana.
4. Fino all'adozione del nuovo regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica in deroga a quanto stabilito al comma 3, in quanto compatibile, il Regolamento consiliare del Consiglio del Comune più popoloso .

ART. 55 *PRESIDENTE TEMPORANEO*

1. A garanzia della continuità amministrativa, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 23, il Sindaco del comune più popoloso esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e facoltà.

ART. 56 *CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA*

1. L'Unione subentra, a titolo universale, in tutti i rapporti compresi quelli del personale consolidati nell'attuale struttura organica, inclusa quella dirigenziale e direttiva. L'Unione subentra altresì in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, e Comuni, già intestati alla Comunità Montana dell'Appennino Forlivese trasformata di diritto in Unione di Comuni ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 21 del 21/12/2012, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni e le attività da questa precedentemente esercitate.
2. Fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Unione, le funzioni di cui agli allegati "A" e "B" al presente statuto già gestite in forma associata dai due Enti associativi montani e dall'Associazione Intercomunale della Pianura Forlivese, continuano ad essere esercitate con le modalità previste dalle rispettive convenzioni.
3. Restano in vigore tutti gli atti di organizzazione vigenti nell'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana sino alla modifica degli stessi.
4. Le convenzioni (allegato A) in essere tra i Comuni aderenti agli enti associativi montani che hanno dato origine all'Unione ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.
5. La fusione per incorporazione e l'ampliamento dell'Unione Montana Acquacheta che assume la denominazione di "Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione montana" decorre dalla data di insediamento del suo Consiglio come eletto dai Consigli dei comuni aderenti.
6. In sede di prima applicazione il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri e comunque potrà esplicare effetti giuridici a far tempo dal giorno di insediamento degli organi rinnovati.

ART. 57 EFFETTI DELLO STATUTO

1. Lo Statuto dell'Unione entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
2. Al presente Statuto e alle eventuali successive modifiche statutarie, oltre alle forme di pubblicità previste dalla legge, è data ampia pubblicizzazione nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
3. Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
4. Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

STATUTO UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA				
ALLEGATO A - PARTE PRIMA				
UNIONE MONTANA ACQUACHETA ROMAGNA-TOSCANA				
N.	REP.	CONVENZIONI	ADERENTI	SCADENZA
1	Rep. N.44	Convenzione attuativa fra i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio e la Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Sportello Unico per le attività produttive dei Comuni, mediante delega all'Unione Montana.	Cinque Comuni aderenti	30/12/2016
2	Rep. N.45	Convenzione attuativa fra l'Unione montana Acquacheta Romagna Toscana e i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio per l'esercizio in forma associata delle funzioni di protezione civile, mediante conferimento alla Unione montana. Rinnovo.	Cinque Comuni aderenti	30/12/2016
3	Rep. N. 46	Convenzione attuativa fra i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio e la Unione montana Acquacheta Romagna Toscana per l'esercizio in forma associata del servizio statistico e informatico dei comuni aderenti, mediante delega all'Unione montana.	Cinque Comuni aderenti	30/12/2016
4	Rep. N.47	Convenzione attuativa fra i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio e la Unione montana Acquacheta Romagna Toscana per l'esercizio in forma associata dei servizi Politiche Giovanili, Gemellaggi, Turismo e Attività Culturali, mediante delega all'Unione montana.	Cinque Comuni aderenti	30/12/2016
5	Rep. N.48	Convenzione attuativa fra i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio e la Unione montana Acquacheta Romagna Toscana per l'esercizio in forma associata del Servizio di Polizia Municipale dei Comuni, mediante delega all'Unione montana.	Cinque Comuni aderenti	30/12/2016
6	Rep. N.49	Convenzione attuativa fra i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio e la Unione montana Acquacheta Romagna Toscana per l'esercizio in forma associata dei Servizi Sociali, mediante delega all'Unione montana.	Cinque Comuni aderenti	30/12/2016
7	Rep. N.50	Convenzione attuativa fra l'Unione montana Acquacheta Romagna Toscana e i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio per	Cinque Comuni aderenti	30/12/2016

		l'esercizio in forma associata relative alla gestione del Personale mediante conferimento alla Unione Montana. Rinnovo.		
8	Rep. N.51	Convenzione fra i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio e l'Unione montana Acquacheta per il conferimento integrale della funzione Sismica. Modifica.	Cinque Comuni aderenti	30/12/2016
9	Rep. N. 52	Convenzione attuativa fra i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio e la Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana per l'esercizio in forma associata del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Commissione per la qualita' architettonica ed il paesaggio, mediante delega all'Unione Montana.	Cinque Comuni aderenti	30/12/2016
10	Rep.N.73	Convenzione attuativa fra la Unione Montana Acquacheta "Romagna Toscana" ed i Comuni di Dovadola, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano per l'esercizio in forma associata delle funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica.	Comuni di Dovadola, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano	30/12/2016
11	Rep.N.96	Convenzione attuativa fra i Comuni di Dovadola e Portico e San Benedetto e l'Unione Montana Acquacheta per la costituzione dell'Ufficio Associato Lavori Pubblici.	Comuni di Dovadola, Portico e San Benedetto	30/12/2016
12	Rep.n.110	Convenzione per la costituzione della centrale di committenza.	Cinque Comuni aderenti	30/12/2016
13		Convenzione attuativa per la Comunità Montana dell'Appennino forlivese e l'Unione Montana Acquacheta per l'esercizio autonomo, nell'ambito della forma associata, di funzioni in materia sismica	Unione Montana Acquacheta	27/04/2020

STATUTO UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA				
ALLEGATO A - PARTE SECONDA				
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO FORLIVESE / UNIONE MONTANA				
N.	REP.	CONVENZIONI	ADERENTI	SCADENZA
1	Rep. n. 1217	Convenzione fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la CMAF per il conferimento integrale della funzione sismica	Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e CMAF	28/01/2020
2	Rep. n. 1292	Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la	Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola,	30/12/2016

		CMAF per l'esercizio in forma associata dello Sportello Unico a rete per le attività produttive	Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e CMAF	
3	Rep. n. 1291	Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata del servizio di Polizia Municipale	Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e CMAF	30/12/2016
4	Rep. n. 1290	Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata della gestione e manutenzione del Verde Pubblico.	Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e CMAF	30/12/2016
5	Rep. n. 1289	Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata del Sistema Informativo Territoriale	Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e CMAF	30/12/2016
6	Rep. n. 1288	Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio Urbanistica	Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e CMAF	30/12/2016
7	Rep. n. 1287	Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata del Nucleo di valutazione	Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e CMAF	30/12/2016
8	Rep. n. 1286	Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata del personale	Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e CMAF	30/12/2016
9	Rep. n. 1285	Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata delle funzioni di protezione civile	Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e CMAF	30/12/2016
10	Rep. n. 1284	Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata del servizio statistico ed informatico	Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia e CMAF	30/12/2016

11	Rep.n. 1301	Zona Valli Bidente e Rabbi - Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di R. e Predappio e la CMAF per l'esercizio in forma associata del servizio di gestione Contratti, Appalti di lavori, servizi e forniture.	Comuni di Civitella di R. Predappio e CMAF	30/12/2016
12	Rep.n. 1300	Zona Valli Bidente e Rabbi - Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di R. e Predappio e la CMAF per l'esercizio in forma associata dei servizi sociali, scuola e politiche abitative.	Comuni di Civitella di R. Predappio e CMAF	30/12/2016
13	Rep.n. 1299	Zona Valli Bidente e Rabbi - Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di R. e Predappio e la CMAF per l'esercizio in forma associata delle funzioni attinenti al servizio cultura, turismo e sport.	Comuni di Civitella di R. Predappio e CMAF	30/12/2016
14	Rep.n. 1298	Zona Valli Bidente e Rabbi - Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di R. e Predappio e la CMAF per l'esercizio in forma associata delle funzioni attinenti al servizio attività produttive e commercio.	Comuni di Civitella di R. Predappio e CMAF	30/12/2016
15	Rep. n. 1239	Convenzione fra il Comune di Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata di funzioni attinenti la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture Adesione Comune di Premilcuore con atto 26 del 28/6/2010 Adesione del Comune di Galeata con atto n. 38 del 30/8/2012	Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia e CMAF	13/07/2015
16	Rep.n. 1297	Zona Due Valli - Convenzione attuativa fra i Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata dei servizi sociali, scuola e politiche abitative	Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia e CMAF	30/12/2016
17	Rep. n. 1323	Convenzione attuativa fra l'Asp Azienda di servizi alla persona San Vincenzo de' Paoli dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Premilcuore e Civitella di Romagna e la CMAF	Asp San Vincenzo de' Paoli e la CMAF	07/08/2017
18	Rep.n. 1296	Zona Due Valli - Convenzione attuativa fra i Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata delle funzioni attinenti il settore cultura, turismo, sport e comunicazione Istituzionale	Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia e CMAF	30/12/2016
19	Rep.n. 1295	Zona Due Valli - Convenzione attuativa fra i Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia e la CMAF per l'esercizio in forma associata dei servizio attività produttive e commercio	Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia e CMAF	30/12/2016
20	Rep.n. 1294	Zona Due Valli - Convenzione attuativa fra i Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia e la CMAF ed per l'esercizio in forma associata del servizio entrate tributarie e servizi fiscali	Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia e CMAF	30/12/2016

21	Rep.n. 1293	Convenzione attuativa fra i Comuni di Civitella di R., Predappio e Meldola e la CMAF per l'esercizio in forma associata delle funzioni attinenti al servizio entrate tributarie e servizi fiscali	Comuni di Civitella di R. Meldola e Predappio e CMAF	30/12/2016
22	Rep. n. 1362	Convenzione per la costituzione della centrale di committenza	Comuni di Civitella di Romagna. Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia	30/04/2018

Ulteriori convenzioni in essere collegate ai servizi delegati dai Comuni Comunitari

Rep. n. 1223	Convenzione attuativa fra l'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana e la CMAF per l'esercizio autonomo, nell'ambito della forma associativa di funzioni in materia sismica	Unione Montana Acquacheta e CMAF	27/04/2020
	Convenzione con i Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Bertinoro e Forlimpopoli per l'utilizzo del collaboratore di zona Delibera di consiglio n. 15 del 23.4.2013	Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Bertinoro e Forlimpopoli e CMAF	31/12/2016
	Accordo tecnico gestionale fra il Comune di Meldola e la CMAF per lo svolgimento delle attività di supporto e collaborazione nella predisposizione e gestione degli strumenti urbanistici comunali- Rep. n. 1316 Delibera di rinnovo accordo tecnico gestionale n. 58 del 6.06.2013	Comune di Meldola e CMAF	31/12/2013
Rep. n. 1349	Convenzione attuativa fra il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e la CMAF per l'esercizio in forma convenzionata del nucleo di valutazione	Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e CMAF	31/12/2016
Rep. n. 1350	Convenzione attuativa fra il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e la CMAF per l'esercizio convenzionato dei compiti e delle attività relative alla gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Delibera di proroga tecnica fino al 31.10.2013 n. 68 del 18.7.2013	Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e CMAF	31/10/2013

STATUTO UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

**ALLEGATO B
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLA PIANURA FORLIVESE**

N.	REP.	CONVENZIONI	ADERENTI	SCADENZA
1	Rep.Gen. Comune di Forlì n. 26120 del 28/01/2003	Convenzione per la gestione associata del servizio di <u>Polizia Municipale</u>	Quattro Comuni aderenti	
2	Rep.Gen. Comune di Forlì n. 26654 dell'11/12/2003	Convenzione per la gestione associata delle funzioni di <u>Protezione Civile</u>	Quattro Comuni aderenti	
3	Rep.Gen. Comune di Forlì n. 26655 dell'11/12/2003;	Convenzione per la gestione associata dei <u>Servizi Informatici e Statistici</u>	Quattro Comuni aderenti	
4	Rep.Gen. Comune di Forlì n. 26253 del 16/05/2003 - durata: 16/05/2003 - 15/05/2013	convenzione per la gestione associata delle attività preparatorie ed istruttorie in materia di <u>Vincolo Idrogeologico</u>	Tre Comuni aderenti, escluso il Comune di Forlimpopoli	15/5/2013
5	Rep.Gen. Comune di Forlì n. 27834 del 10/03/2006 - durata: 10/03/2006 - 09/03/2011. Successivamente rinnovata fino all'8/3/2016 (racc.contr.169/2010);	Convenzione per la gestione in forma associata delle <u>Procedure Espropriative:</u>	Quattro Comuni aderenti	
6	Rep.Gen. Comune di Forlì n. 27627 del 06/10/2005 - durata: 06/10/2005 - 05/10/2010. Successivamente rinnovata fino al 4/10/2015 (racc.contr.17/2011).	Convenzione per la gestione in forma associata della <u>Formazione Professionale</u>	Quattro Comuni aderenti	